

ASSOCIAZIONE



VERDE SOCCORSO ARGENTO

Piazza Rodolfo Valli, 17 – 56038 PONSACCO

C.F. 90023570501

Tel.Cell. 349 1638435

Email: auser.Silvana@alice.it

Comune di Ponsacco (PI)  
(Ufficio Protocollo)

N. 0012815 E 19/04/2019



Al Sindaco  
Dott.ssa Francesca Brogi.  
Comune Ponsacco

e.p.c. Signora Tamara Iaconi  
Assessore Politiche Sociali

**Oggetto: “ Soggiorno Estivo per anziani 2019 “**

Con riferimento a quanto in oggetto come da accordi, si propone in allegato il progetto per la gestione del suddetto Soggiorno.

L'Associazione rimane a disposizione per la stipula della convenzione, in attesa ringrazia e cordialmente saluta.

Presidente Auser  
Silvana Malacarne

Ponsacco, 17 Aprile 2019

**AII. A)**

**PROGETTO PER LA GESTIONE DELLE VACANZE ESTIVE PER ANZIANI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE AUSER, PER L' ANNO 2019**

**ART. 1 - FINALITA'**

Il presente progetto riguarda l'organizzazione e gestione delle vacanze estive per anziani, che da un lato risponde a bisogni familiari ed individuali e dall'altro rappresenta un momento di socializzazione, oltrechè di svago e recupero delle energie psico-fisiche, di una categoria sociale, che altrimenti, per motivi socio-economici, dovrebbe rinunciare e nel contempo impedisce fenomeni di esclusione sociale, mediante la costruzione di relazioni basate sui valori di aggregazione, inclusione e recupero, in armonia con quanto previsto dagli obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

**ART. 2 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Le specifiche attività che formano oggetto del progetto, nonchè le modalità con le quali vengono svolte fra le parti, sono disciplinati dalle seguenti norme:

L. n. 266 dell'11/8/1991 "Legge quadro sul volontariato" e Legge Regionale Toscana n.42 del 9/12/2002, art.13;

Legge regionale 24/2/2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale", che stabilisce di creare una rete locale di servizi ricreativi e luoghi aggregativi, in cui promuovere forme di associazionismo e inserimento sociale, anche di diretta iniziativa della popolazione anziana, con il coinvolgimento della comunità locale e dei soggetti del terzo settore presenti sul territorio;

D.Lgs. n. 460 del 4/12/97 "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

L. n. 328 dell'8/1/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

D.P.C.M. del 30/3/2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 328/2000"

**Art. 3 - RAPPORTI TRA LE PARTI COINVOLTE NEL PROGETTO**

Il Comune effettua il controllo ed il monitoraggio del progetto, al fine di garantirne l'efficacia e la qualità, fermo restando che l'AUSER è soggetto

che organizza direttamente il soggiorno estivo ed è responsabile delle modalità attuative del medesimo.

#### **Art. 4 - SVOLGIMENTO DEL PROGETTO**

L'Organizzazione di volontariato, regolarmente iscritta al Registro Regionale del Volontariato di cui alla L.R.42/2002, al n. 206 della Sezione Provinciale di Pisa, radicata sul territorio, anche per l'esperienza pluriennale nello svolgimento di molti servizi di supporto in campo scolastico e culturale, fornirà l'attività volontaria dei propri soci per le attività di organizzazione e gestione del servizio di vacanze estive per la terza età. In particolare l'Associazione AUSER svolgerà i seguenti compiti :

- scelta dell'agenzia e dell'albergo;
- stipula del contratto;
- pubblicizzazione dell'iniziativa;
- raccolta delle adesioni e calcolo della percentuale di compartecipazione;
- tenuta della documentazione a corredo delle iscrizioni;
- contabilizzazione delle somme derivanti dalla compartecipazione degli utenti e richiesta al Comune dell'acconto e del saldo del contributo devoluto, con dimostrazione analitica delle entrate e delle uscite;
- gestione delle rinunce e restituzione degli acconti versati;
- organizzazione del viaggio, assistenza tecnica e legale agli anziani durante il soggiorno estivo.

L'Auser organizza anche il servizio di trasporto per gli anziani che intendono recarsi in località balneari della costa pisana nel mese di luglio, gestendo il rendiconto delle spese occorrenti.

#### **Art. 5 - REQUISITI GARANTITI DALL'ASSOCIAZIONE "AUSER"**

L'Auser garantisce il possesso dei seguenti requisiti:

- E' iscritta da vari anni all'Albo Regionale ai sensi della L.R.T 42/2002, e non ha procedure di cancellazione in corso;
- Ha maturato esperienza pluriennale nel settore, collaborando soprattutto con il Comune di Ponsacco alla gestione dei servizi scolastici e culturali, oltrechè nella gestione dei soggiorni estivi per anziani;
- E' in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti del personale dipendente e dei soci volontari;
- E' in possesso di volontari e/o personale idoneo;
- L'impiego di volontari è di gran lunga prevalente rispetto al personale dipendente;

- E' comprovata la professionalità del responsabile, tale da assicurare un adeguato svolgimento del servizio, attestata dall'esperienza pluriennale maturata nell'organizzazione specifica dei soggiorni estivi;
- Il numero dei soci volontari che l'Organizzazione intende mettere a disposizione per l'organizzazione del servizio sono tre: il Presidente, il vice presidente e il segretario.

## **ART. 6 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

L'AUSER organizza il soggiorno estivo a agosto/settembre per un gruppo di anziani, nonché il trasporto presso le località balneari della costa tirrenica di altri anziani nel mese di luglio, in autonomia organizzativa e gestionale, ma comunque in uno spirito di collaborazione con il Comune, nell'ottica della razionalizzazione e del contenimento dei costi per i partecipanti, nonché nel rispetto delle esigenze e delle preferenze degli utenti, tenuto conto delle loro particolari peculiarità.

Le modalità di svolgimento delle attività di cui trattasi dovranno essere conformi a quanto stabilito nel Capitolato Speciale allegato B), con determinazione del Responsabile 1° Settore e l'ufficio politiche sociali del Comune, si riserva di verificare e controllare la qualità e la quantità delle prestazioni.

L'Associazione provvederà altresì a raccogliere le domande di partecipazione. Al termine del soggiorno predisporrà una relazione consuntiva dell'attività svolta, nonché un prospetto riepilogativo delle effettive presenze degli anziani, precisando l'eventuale utilizzo di camere singole e relativo importo.

L'Associazione si impegna a presentare al Comune le fatture quietanzate relative alle spese coperte con le somme versate, che includono le spese alberghiere, del servizio spiaggia e del trasporto andata-ritorno e quant'altro previsto nell'apposito Capitolato Speciale, nonché il prospetto riepilogativo delle somme versate dai partecipanti.

Provvede altresì a stipulare apposita assicurazione per i propri aderenti, che prestano attività di volontariato per l'organizzazione del soggiorno in questione, contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, per qualsiasi evento e danno possa causarsi in conseguenza di esse, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità per danno a cose e persone o per incidenti, che dovessero verificarsi "in itinere", a seguito dell'espletamento delle prestazioni di cui trattasi.

## **ART. 7 - DURATA DEL PROGETTO**

Il progetto si concluderà e sarà rendicontato entro il 30 settembre 2019.

Ponsacco, lì 27 aprile 2019

La Presidente AUSER  
Silvana Malacarne

Rimini, 07.11.2018

Spett.le  
Auser di Ponsacco  
Alla Cortese Att.ne della Signora Silvana Malacarne

Gentilissima Silvana e Franco ,  
come mi hai anticipato telefonicamente vi invio l'offerta relativa all'hotel Regina di Gatteo.

Permettimi di ringraziarti per la fiducia che mi state dando, cercherò di fare il mio lavoro nel miglior dei modi, per farvi trascorrere un piacevole soggiorno.

## LA NOSTRA PROPOSTA ECONOMICA :

CAMERE 34XXB + 7XB

LOCALITA'	PERIODO	HOTEL E TIPO	TARIFFA TOTALE A PERSONA
Gatteo	Dal 25 Agosto al 8 Settembre	HOTEL REGINA ★★★ Superior	<b>EURO 769,00*</b>

**\*IL PREZZO SI INTENDE COMPRENSIVO DI SERVIZIO SPIAGGIA  
(1 OMBRELLONE + 2 LETTINI) E ARIA CONDIZIONATA**

### **HOTEL REGINA direttamente sulla spiaggia**

Caratteristiche e posizione: situato direttamente sulla spiaggia, ubicato a Villamarina di Cesenatico, in realtà si affaccia sulla Piazza principale "Romagna Mia" e nella rinnovata zona pedonale del Comune di Gatteo Mare.

Servizi: American bar, ampia sala tv climatizzata con tv al plasma, luminosa sala ristorante climatizzata, sala soggiorno con divanetti e poltroncine, spazio esterno arredato con sedie e tavolini che si affaccia sul lungomare e la passeggiata principale, ascensore, palestra, servizio portineria 24 ore su 24.




Camere: accoglienti e comode, rinnovate nell'arredamento, dotate di box doccia, balcone, telefono, TV, cassaforte, phon, aria condizionata e ventilazione a soffitto.

G.M.TOUR S.r.l.  
Sede legale: Rimini  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

47900 Rimini - Via Settembrini, 2  
Tel. 0541 394999 r.a. - Fax 0541 309153  
Cod. Fisc. e Partita IVA 02410910406

R.E.A. Rimini 261764  
Reg. Imp. Rimini n. 16303  
Associato **fiavet**

Ristorazione: al mattino sarà servita la colazione a buffet, a pranzo e cena è previsto un menù a scelta con carne e pesce e un assortito buffet di verdure;



#### SUPPLEMENTI E SCONTI :

- Supplemento camera singola: € 165,00 a persona per tutto il soggiorno;
- Pasto extra € 14.00 per persona;
- Sconto 3° letto adulti: -10% in camera tripla;
- Sconto 3° letto baby (da 2 a 6 anni compresi): -20% riduzione;
- Sconto 3° letto baby (da 7 a 12 anni compresi): -15% riduzione;

#### LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE INCLUDE :

- sistemazione in camera doppia con servizi privati;
- trattamento di pensione completa;
- bevande ai pasti: ¼ vino + ½ minerale a pasto;
- servizio spiaggia 1x2 lettini;
- servizio trasferimento da Ponsacco a Gatteo A/R
- uso di cabina al mare (spogliatoio);
- IVA;
- assistenza turistica hostess Montanari Tour;
- drink di benvenuto in albergo + serata speciale "di arrivederci" in albergo;
- per l'accompagnatore: borsa e materiale informativo, sacca mare e T-shirt;

MONTEPREMI PER GARE DI BINGO in omaggio al gruppo;

G.M. TOUR S.r.l.  
Sede legale: Rimini  
Cap. Soc. € 10.400,00 i.v.

47900 Rimini - Via Settembrini, 2  
Tel. 0541 394999 r.a. - Fax 0541 309153  
Cod. Fisc. e Partita IVA 02410910406

R.E.A. Rimini 261764  
Reg. Imp. Rimini n. 16903  
Associato **fiavet**

- ASSISTENZA SANITARIA IN ACCORDO CON LA ASL LOCALE – fornita tramite agli ambulatori di Guardia medica estiva, presenti nelle varie località;
- RIMPATRIO IN AMBULANZA - (solo se si seguono le indicazioni fornite dall'agenzia. In caso contrario non si garantisce il rimborso della prestazione). Con medico o infermiere – *in seguito a malattia non pregressa*, solo in caso di ricovero ospedaliero e solo su autorizzazione scritta del medico che ne dichiara l'esclusivo trasporto a mezzo ambulanza da ospedale a ospedale. La prestazione non è dovuta qualora l'ospite o i familiari addivengano a dimissioni volontarie, contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale il paziente è ricoverato;
- ASSICURAZIONE DI BASE RC UNIPOL E GENERALI SPA INFORTUNI - SENZA LIMITI DI ETÀ
- Gli ospiti sono coperti da polizza assicurativa RC/Infortuni - senza limiti di età – valida per tutto il periodo della vacanza;
- RIMPATRIO SALMA - in caso di decesso dell'assicurato nel corso del suo viaggio o soggiorno, la Centrale Operativa dell'Assicurazione organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese necessarie e indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie, di inumazione e l'eventuale recupero della salma;
- ASSICURAZIONE INTEGRATIVA NOBIS Compagnia di Assicurazioni – In accordo con la compagnia NOBIS Assicurazione possiamo integrare la copertura assicurativa con i servizi SALUTE PIU' che includono in sintesi:
- SPESE MEDICHE : Pagamento in loco delle spese mediche, Rimborso spese mediche;
- ASSISTENZA ALLA PERSONA: Consulenza medica telefonica, Invio di un medico in Italia in casi d'urgenza, Rientro dei familiari e del compagno di viaggio, Anticipo spese di prima necessità. Viaggio di un familiare in caso di ospedalizzazione.

## PRENOTAZIONI E PAGAMENTI

Dopo la visita alle strutture, si richiede la conferma scritta per l'invio della convenzione, un acconto del 40% al 15/06/2018, è il saldo 30 giorni dalla data di partenza.

In attesa di un ricevere il presente controfirmato per riconferma, un abbraccio.

PER ACCETTAZIONE AUSER PONSACCO

ASSOCIAZIONE  
**AUSER VERDE-SOCCORSO-ARGENTO**  
P.zza Rodolfo Valli, 17  
Tel. 349 1638435 - email: auser.silvana@alice.it  
Cod. Fisc. 90023570501





CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE  
POLIZZA N. 6001002294/O

## FILO DIRETTO TOUR

### DEFINIZIONI

Alle seguenti espressioni le Parti attribuiscono convenzionalmente i significati qui precisati:

**APPENDICE DI REGOLAZIONE:** Il documento con cui mensilmente la Impresa indica al Contraente il numero dei nominativi comunicati e inclusi in assicurazione nonché l'ammontare del relativo premio dovuto ad integrazione del premio minimo.

**ASSICURATO:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero ogni persona iscritta al viaggio organizzato dal Contraente e regolarmente comunicata alla Impresa.

**ASSICURAZIONE:** Il contratto di assicurazione.

**AVARIA:** Il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili.

**BAGAGLIO:** I capi di abbigliamento, gli articoli sportivi e gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e che l'Assicurato porta con sé in viaggio.

**CENTRALE OPERATIVA:** La struttura della Impresa in funzione tutti i giorni 24 ore su 24, che organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza, su richiesta dell'Assicurato.

**CONTRAENTE:** Il soggetto che stipula l'assicurazione ovvero la persona fisica o giuridica organizzatrice del viaggio che ha sottoscritto la polizza, assumendosene i relativi oneri, a favore dell'Assicurato.

**EUROPA:** Tutti gli stati europei e inoltre: Algeria, Cipro, Egitto, Israele, Libano, Libia, Madera, Marocco, Siria, Tunisia, Turchia.

**ESTERO:** Tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia.

**FATTURATO** l'ammontare complessivo realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza.

**FRANCHIGIA:** Parte del danno indennizzabile che rimane sempre a carico dell'Assicurato.

**FURTO:** E' il reato, previsto all'art. 624 del codice penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**IMPRESA:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

**INDENNIZZO:** La somma dovuta dalla Impresa in caso di sinistro.

**INFORTUNIO:** L'evento, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali per conseguenza diretta ed esclusiva abbiano determinato la morte oppure un'invalidità permanente.

**INVALIDITA' PERMANENTE:** La definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

**ITALIA:** Il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino.

**MALATTIA:** L'alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio.

**MALATTIA PREESISTENTE:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti all'inizio del viaggio.

**MONDO:** Tutte le Nazioni diverse da quelle ricomprese nelle definizioni di Italia ed Europa.

**NUCLEO FAMILIARE:** Il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato.

**POLIZZA:** Il documento che prova l'assicurazione.

**PREMIO:** La somma dovuta dal Contraente all'Impresa.

**PREMIO DEFINITIVO:** L'ammontare del premio di polizza dovuto dal Contraente all'Impresa in base al numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, moltiplicando il tasso lordo annuo indicato in polizza al reale fatturato realizzato dal Contraente nel periodo di durata della polizza.

**PREMIO MINIMO:** L'ammontare del Premio di polizza dovuto in ogni caso dal Contraente alla Impresa, a prescindere dal numero dei nominativi in concreto comunicati o in caso di polizza al tasso, dall'entità reale del Fatturato nel periodo di durata della polizza.

**RICOVERO:** degenza in Istituto di cura che comporti almeno un pernottamento.

**SERVIZI TURISTICI:** Passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc. venduti dal Contraente all'Assicurato.

**SCOPERTO:** L'importo che, per ciascun sinistro, è a carico dell'Assicurato, in misura percentuale sul danno risarcibile a termini contrattuali.

**SINISTRO:** Il verificarsi del fatto dannoso contro cui è prestata la garanzia assicurativa.

**TASSO LORDO:** il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il premio Definitivo.

**TERZI:** Qualunque persona ad esclusione del coniuge/convivente, degli ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi dell'Assicurato nonché, degli altri parenti od affini con lui conviventi.

**VIAGGIO:** I servizi turistici venduti dal Contraente all'Assicurato.

### ART. 3 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

#### ART. 1 - VALIDITA' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE

Le garanzie decorrono dalla data di inizio del viaggio (ovvero dalla data di inizio dei servizi turistici acquistati) e cessano al termine degli stessi, comunque al 60esimo giorno dalla data inizio viaggio.

#### ART. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione ha validità nel Paese o nel gruppo di Paesi dove si effettua il viaggio e dove l'Assicurato ha subito il sinistro che ha originato il diritto alla prestazione. Nel caso di viaggi in aereo, treno, pullman o nave, l'assicurazione è valida dalla stazione di partenza del viaggio (aeroportuale, ferroviaria, marittima o autoferrottranviaria) a quella di arrivo alla conclusione del viaggio.

Le prestazioni di assistenza non sono fornite in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, tra i quali si considerano tali i paesi indicati nel sito <http://watch.exclusive-analysis.com/jccwatchlist.html> che riportano un grado di rischio uguale o superiore a "4.0". Si considerano inoltre in stato di belligeranza dichiarata o di fatto i paesi della cui condizione di belligeranza è stata resa pubblica notizia.

#### ART. 3 - ESCLUSIONI

Sono esclusi dall'assicurazione ogni conseguenza e/o evento derivante, direttamente o indirettamente, da:

##### valide per tutte le garanzie:

- 1) scioperi, sommosse, tumulti popolari;
- 2) coprifuoco, blocco delle frontiere, rappresaglie, sabotaggio;
- 3) terrorismo, guerra, insurrezioni.
- 4) dolo dell'Assicurato;
- 5) abuso di alcolici;
- 6) uso non terapeutico di stupefacenti e psicofarmaci;
- 7) malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici.
- 8) suicidio o tentativo di suicidio.
- 9) movimenti tellurici, eruzione vulcanica, inondazione o altri fenomeni naturali;
- 10) trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e le accelerazioni di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

##### valide per le garanzie Assistenza e Spese Mediche

- 11) stati di malattia cronica fatti salvi gli aggravamenti imprevisi al momento della partenza;
- 12) spese che si rendessero necessarie durante viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;
- 13) malattie mentali ed i disturbi psichici in genere ivi compresi i comportamenti nevrotici.

#### ART. 4 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE

Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituisce i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto a termine del presente contratto previa dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi verranno sempre eseguiti in Euro.

### CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

#### RIMBORSO SPESE MEDICHE DA MALATTIA O INFORTUNIO

#### ART. 1 - RIMBORSO SPESE MEDICHE

Nel limite dei massimali per Assicurato pari ad € 600,00 per l'Italia e ad € 5.000,00 all'Estero verranno rimborsate le spese mediche sostenute durante il viaggio, conseguenti a malattia o infortunio verificatisi durante il periodo di validità della garanzia relativamente a: onorari medici, cure dentarie solo a seguito di infortunio e con il limite di Euro 200,00, ricoveri ospedalieri, interventi chirurgici, medicinali prescritti da un medico.

In caso di ricovero ospedaliero a seguito di malattia o infortunio indennizzabile a termini di polizza; la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese mediche.

Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto, l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.

Per gli importi superiori a Euro 1.000,00 l'Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte della Centrale Operativa.

### CAPITOLO 1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

#### ART. 1 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'articolo 1910 del Codice Civile.

#### ART. 2 - SEGRETO PROFESSIONALE

Al momento della denuncia del sinistro, con particolare riferimento al trattamento dei dati anche sensibili e/o relativi a terzi, l'Assicurato dovrà prestare il consenso di questi ivi inclusa la specifica autorizzazione nei confronti dei medici liberandoli a tal fine gli stessi dal segreto professionale".



NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale in Borgaro Torinese 10071 (TO) • Via Lanzo, 29

Direzione Generale in Agrate Brianza 20864 (MB) • Viale Colleoni, 21

Tel. 039.98.90.001 • Fax 039.98.90.694 • [www.nobis.it](http://www.nobis.it) • [PEC.nobisassicurazioni@pec.it](mailto:PEC.nobisassicurazioni@pec.it)

Capitale Sociale € 34.013.382,00 i.v. • REA n. TO 1243609

C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di TO n. 01757980923 • P.IVA IT 02230970960

Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115

Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi

## ART. 2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO

Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 50,00 che rimane a carico dell'Assicurato.

Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della Centrale Operativa, e sempre che l'Assicurato sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese sostenute attraverso bonifico bancario o carta di credito, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell'importo da rimborsare con un minimo di € 50,00.

Resta inteso che nessun rimborso sarà dovuto qualora l'Assicurato non fosse in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute tramite Bonifico bancario o Carta di credito.

## ART. 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono escluse le spese per cure fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L'assicurazione non è operante per le spese sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.

Non saranno rimborsate le spese sostenute dall'assicurato dopo la data di termine del viaggio.

## ASSISTENZA ALLA PERSONA

### ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato, mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di una malattia o di un evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.

### ART. 2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA

Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, la Impresa metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.

### ART. 3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA

Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, la Impresa tramite la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, la Impresa invierà il medico richiesto gratuitamente. In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, la Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto soccorso.

### ART. 4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO

Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica") emerge la necessità che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnerà un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.

### ART. 5 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO

Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne organizzerà il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.

A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i seguenti mezzi:

- aereo sanitario - aereo di linea - vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.

Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa. Il rientro da paesi extraeuropei, esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea. Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.

### ART. 6 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO

In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1° classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

### ART. 7 - TRASPORTO DELLA SALMA

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie

formalità e prendendo in carico le spese necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo di inumazione in Italia. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.

### ART. 8 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE

In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un familiare residente in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

### ART. 9 - ASSISTENZA AI MINORI

Qualora a seguito di ricovero ospedaliero superiore a 5 giorni, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i minori e ricondurli al domicilio in Italia. La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare maggiorenne.

### ART. 10 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE

Qualora lo stato di salute dell'Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).

La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo possesso.

### ART. 11 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

La Centrale Operativa provvederà all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico la Impresa terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il limite di € 100,00 al giorno.

### ART. 12 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO

La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito o di malattia, all'invio a destinazione di medicinali (registrati in Italia) indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.

### ART. 13 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO

La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e la Impresa se ne assumerà il costo fino a € 1.000,00.

### ART. 14 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'

Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di adeguata garanzia ritenuta idonea dalla Centrale Operativa. Resta inteso che detto anticipo dovrà essere restituito, alla Impresa dopo il rientro in Italia e, comunque non oltre 30 giorni di calendario.

### ART. 15 - RIENTRO ANTICIPATO

La Centrale Operativa organizzerà e la Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati. Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente la Impresa metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il veicolo.

Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.

### ART. 16 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE

La Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.

### ART. 17 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI

Qualora l'Assicurato in stato di necessità sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone residenti in Italia, la Centrale Operativa provvederà all'invio di tali messaggi.

### ART. 18 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO

In caso di infortunio, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di € 1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.



#### ART. 19 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO

La Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che in Italia metta contestualmente a disposizione l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato alla Impresa. Nel caso in cui la cauzione penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente alla Impresa che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a manifestazioni politiche.

#### ART. 20 - ASSICURATI RESIDENTI ALL'ESTERO

Gli Assicurati residenti all'estero hanno diritto alle prestazioni di cui agli Art. 5, 6, 7, 10, 15 dell'Assistenza alla persona entro la spesa massima prevista per effettuare le prestazioni considerando come residenza dell'Assicurato il domicilio del Tour Operator organizzatore del viaggio.

I residenti in Svizzera sono equiparati ai residenti italiani.

#### ART. 21 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la Impresa non risponde delle spese sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa. Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, la Impresa non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative a titolo di compensazione. Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme sanitarie internazionali.

#### ART. 22 - RESPONSABILITÀ

La Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni Generali e particolari e a seguito di:

- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.

#### ART. 23 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO

L'Assicurato è tenuto a consegnare alla Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

### BAGAGLIO

#### ART. 1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Impresa garantisce entro il massimale pari ad € 300,00 in Italia e ad € 500,00 all'Estero:

- il bagaglio dell'Assicurato contro i rischi di incendio, furto, scippo, rapina nonché smarrimento ed avarie da parte del vettore.

- entro i predetti massimali, ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese per rifacimento/duplicazione del passaporto, della carta d'identità e della patente di guida di autoveicoli e/o patente nautica in conseguenza degli eventi sopradescritti;

- entro i predetti massimali ma comunque con il limite di € 300,00 a persona, il rimborso delle spese documentate per l'acquisto di indumenti di prima necessità, sostenute dall'Assicurato a seguito di furto totale del bagaglio o di consegna da parte del vettore dopo più di 12 ore dall'arrivo a destinazione dell'Assicurato stesso.

#### ART. 2 - LIMITAZIONI

Ferme le somme assicurate ed il massimo rimborsabile di € 400,00 per singolo oggetto, il rimborso è limitato al 50% per gioielli, pietre preziose, orologi, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso; apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche. I corredi fotocineottici (obbiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie etc) sono considerati quali unico oggetto.

#### ART. 3 - ESCLUSIONI

Oltre alle esclusioni previste dalle condizioni generali sono esclusi dalla garanzia i danni derivanti da:

- dolo, colpa, incuria, negligenza dell'Assicurato, nonché dimenticanza;
- insufficiente o inadeguato imballaggio, normale usura, difetti di fabbricazione ed eventi atmosferici;
- le rotture e danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- furto del bagaglio contenuto all'interno del veicolo che non risulta chiuso regolarmente a chiave nonché il furto del bagaglio posto a bordo di motoveicoli oppure posto su portapacchi esterni. Si esclude inoltre il furto dalle ore 20 alle ore 7 se il bagaglio non è posto a bordo di veicolo chiuso a chiave in parcheggio custodito;
- denaro, carte di credito, assegni, titoli e collezioni, campionari, documenti, biglietti aerei e ogni altro documento di viaggio;
- gioielli, pietre preziose, pellicce ed ogni altro oggetto prezioso lasciati incustoditi.
- i beni acquistati durante il viaggio senza regolari giustificativi di spesa (fattura, scontrino, ecc.);
- i beni che, diversi da capi di abbigliamento, siano stati consegnati ad impresa di trasporto, incluso il vettore aereo;

#### ART. 4 - CRITERI DI RISARCIMENTO

Il rimborso avverrà al valore a nuovo per i beni comprovatamente (fattura o ricevuta fiscale) acquistati nuovi nei tre mesi precedenti al danno, diversamente il rimborso terrà conto del degrado e stato d'uso.

Per i beni acquistati nel corso del viaggio l'eventuale risarcimento verrà corrisposto solo se l'Assicurato sarà in grado di presentare regolare giustificativo di spesa.

#### ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Pena la perdita del diritto all'indennizzo, l'Assicurato ha l'obbligo di presentare denuncia alle competenti Autorità facendosene rilasciare copia autentica. Per i danni avvenuti in occasione di trasporto aereo, la denuncia va effettuata all'apposito ufficio aeroportuale (P.I.R. - PROPERTY IRREGULARITY REPORT).

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

#### Assistenza:

In caso di sinistro di Assistenza contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell'Impresa che è in funzione 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, telefonando al seguente numero:

800.894123

dall'estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero **+39.039.9890.702** comunicando subito le seguenti informazioni:

- Nome e Cognome
- Numero di polizza **6001002294/O**
- Motivo della chiamata
- Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.

#### Altre garanzie:

I sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:

- via internet (sul sito [www.nobis.it](http://www.nobis.it) sezione "Denuncia On-Line") seguendo le relative istruzioni.
- via telefono al numero **039/9890.712**

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
Ufficio Sinistri  
Viale Colleoni, 21 - Centro Colleoni  
20864 AGRATE BRIANZA (MB)

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:

#### IN CASO DI ASSISTENZA ALLA PERSONA

- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell'infortunio subito;

#### IN CASO DI SPESE MEDICHE

- certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell'infortunio subito;
- in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
- prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
- prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci acquistati.

#### IN CASO DI FURTO O DANNO AL BAGAGLIO

- biglietto aereo (unitamente al contrassegno del bagaglio);
- denuncia con il visto dell'Autorità di polizia del luogo dove si è verificato il fatto, riportante le circostanze del sinistro e l'elenco degli oggetti rubati, il loro valore e la data di acquisto;
- reclamo presentato al vettore o all'albergatore eventualmente responsabile;
- lettera di reclamo inviata al vettore aereo con la richiesta di risarcimento e la lettera di risposta del vettore stesso;
- fatture, scontrini dei beni acquistati o perduti (in mancanza elenco, data, luogo d'acquisto e il loro valore);
- giustificativi delle spese di rifacimento dei documenti di identità se sostenute;
- fatture di riparazione ovvero dichiarazione di irreparabilità dei beni danneggiati redatta su carta intestata da un concessionario o da uno specialista del settore.
- Nel caso di mancata consegna e/o danneggiamento dell'intero bagaglio o di parte di esso consegnato al vettore aereo, P.I.R. (rapporto irregolarità bagaglio) effettuato immediatamente presso l'ufficio aeroportuale;

#### NOTA IMPORTANTE

- Occorre sempre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.

Pag. 3 di 4

NOBIS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale in Borgaro Torinese 10071 (TO) • Via Lanzo, 29  
Direzione Generale in Agrate Brianza 20864 (MB) • Viale Colleoni, 21  
Tel. 039 98.90.001 • Fax 039 98.90.694 • [www.nobis.it](http://www.nobis.it) • PEC [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it)  
Capitale Sociale € 34.013.382,00 i.v. • REA n. TO 1243609  
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di TO n. 01757980923 • P.IVA IT 02230970960  
Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n. 1.00115  
Capogruppo del Gruppo Nobis iscritto al n. 052 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi



L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato. **La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.**

- E' necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

**Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).**

**Importante!**

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, banca, indirizzo, numero di agenzia, codici ABI, CAB e CIN).

**Per eventuali reclami scrivere a**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6890.432 - [reclami@nobis.it](mailto:reclami@nobis.it)

**in caso di mancato riscontro scrivere a:**

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA (RM)

